



**CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA**  
(Provincia di Napoli)

**ORDINANZA**

**N.369 DEL 26/11/2020**

**OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

Data Pubblicazione 26/11/2020  
L'incaricato all'Albo Pretorio

**IL SINDACO**

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure stringenti per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus assunte in seguito all'analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell'epidemia, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento sul territorio nazionale;

LETTA l'ordinanza a firma del Presidente della Giunta Regionale della Campania, n.90 emessa il 15 novembre u.s., in ordine alle modalità di graduale riapertura delle istituzioni scolastiche,

CONSIDERATA la situazione epidemiologica che, ad oggi, registra sul territorio cittadino un numero pari alle 718 unità di soggetti risultati positivi al COVID-19,

SENTITO per le vie brevi il parere del Centro Operativo Comunale e i dirigenti delle scuole del territorio,

RITENUTO, per quanto sopra, necessario e urgente adottare misure che possano ridurre il più possibile i rischi per la salute,

RICHIAMATO l'art .50, commi 5 e 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

**La presente ordinanza annulla e sostituisce l'ordinanza nr. 368 del 26/11/2020**

## ORDINA

- La sospensione delle attività didattiche, in presenza, di tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, a far data dal prossimo **29 Novembre 2020 e fino al 07 Dicembre 2020** e la prosecuzione della DAD.
- è prorogata la sospensione delle attività di Circoli Ludici e ricreativi;
- è prorogata la chiusura di Piazza Europa e della Biblioteca Comunale "Raffaele D'Avino";
- è prorogato il divieto di forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all'aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad esempio cortei funebri) e comunque non in forma statica e con postazioni fisse; le stesse sono limitate ai soli familiari congiunti dei de cuius.
- per tutte le piccole e medie strutture di vendita, è fatto obbligo di esporre all'esterno dell'esercizio, un cartello indicante il numero massimo di avventori che possono trovarsi contemporaneamente all'interno dei locali, in base alla superficie netta calpestabile, in modo da garantire il distanziamento sociale secondo le normative vigenti;
- nei condomini è **obbligatoria** la sanificazione degli spazi di uso comune qualora siano accertati casi di condomini positivi al Covid 19.

## SI RACCOMANDA

- a tutti gli esercenti di sanificare i propri locali esponendo con cadenza **settimanale** all'esterno dell'attività, in modo ben visibile, l'autocertificazione attestante l'avvenuta sanificazione ed i prodotti utilizzati;
- per gli esercizi commerciali che utilizzano carrelli per la spesa, igienizzare gli stessi, nonché le postazioni cassa almeno due volte al giorno;
- tutti gli esercenti dovranno effettuare pulizie con prodotti igienizzanti almeno una volta al giorno;
- agli amministratori dei condomini di provvedere, con cadenza mensile alla sanificazione degli spazi ad uso comune, ed esporre in modo ben visibile all'ingresso, la documentazione attestante l'avvenuta sanificazione degli stessi ed i prodotti utilizzati;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del citato decreto legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

**DISPONE** La notifica della presente ordinanza:

Alla Prefettura di Napoli;

Alla Regione Campania;

Alla competente ASL Napoli3sud;

Al Comando di Polizia Municipale;

Al Commissariato di polizia di San Giuseppe Vesuviano;  
Alla Stazione Carabinieri di Somma Vesuviana;

### AVVISA

**Di pubblicare** la presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune di Somma Vesuviana nonché sul sito istituzionale dell'Ente; **di assicurare** la massima diffusione possibile;

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**IL SINDACO**

**Dott. Salvatore Di Sarno**



*Salvatore Di Sarno*